

Camper: divieti a rischio censura

Stefano Manzelli ed Enrico Santi

Sono illegittime le ordinanze dei comuni che vietano il transito o la sosta solo delle autocaravan, eventualmente anche ricorrendo all'installazione di sbarre limitatrici d'altezza. Lo ha ribadito più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con numerosi pareri, in alcuni casi diffidando direttamente anche gli enti inadempienti, con principi che sono stati fatti propri anche dal Ministero dell'interno. Con la bella stagione inizia per i camperisti la corsa ad ostacoli per districarsi nei divieti di circolazione imposti dai comuni. L'autocaravan, in quanto autoveicolo, è soggetta alla stessa disciplina prevista dal codice della strada per gli altri veicoli. La sosta non costituisce campeggio se l'autocaravan non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dello stesso veicolo. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Ma al di là di queste limitazioni imposte dall'art. 185 del codice della strada, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte confermato che sono illegittime le ordinanze con le quali i comuni limitano il transito o la sosta delle autocaravan per motivi non attinenti alle condizioni geometriche o strutturali delle strade. Non reggono le ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica in alcuni casi invocati dalle ordinanze, perché appare inverosimile che solo quel tipo di veicolo possa turbare l'ordine e la sicurezza, né sono sostenibili i motivi di igiene e sanità pubblica, in quanto l'eventuale scarico di residui e acque è oggetto di una specifica sanzione amministrativa specificata dall'art. 185 del codice stradale. Nemmeno può essere imposta una limitazione della circolazione ricorrendo a un generico divieto di campeggio, poiché se l'autocaravan poggia sulla sede stradale con le ruote, in misura non eccedente il proprio ingombro e senza emettere deflussi, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Sono fuori legge pure le ordinanze sindacali che vietano la circolazione di alcune categorie di veicoli ingombranti solo in determinati periodi dell'anno senza evidenziare particolari motivazioni tecniche. Alcune amministrazioni locali usano adottare ordinanze di divieto di passaggio su itinerari estivi particolarmente complessi, limitatamente ad alcune tipologie di veicoli ingombranti come autocaravan e roulotte. Queste determinazioni possono essere adottate solo dopo approfondite valutazioni tecniche che evidenzino le reali complessità geometriche e costruttive dell'infrastruttura. E il divieto può gravare in determinati periodi dell'anno solo se la conformazione strutturale della strada è sottoposta, per esempio, a cicliche modificazioni. Oltre alle argomentazioni esposte in modo ricorrente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avuto modo anche di bacchettare i Comuni che vietano l'accesso a un

parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture. Infatti, ai fini della circolazione stradale e agli effetti dei divieti e delle limitazioni, l'autocaravan è soggetta alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e ci sono pochi stalli per il parcheggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti suggerisce di attivare la sosta limitata nel tempo in modo che tutti i veicoli possano fruirne senza discriminazione. Inoltre può essere presa in considerazione l'ipotesi di riservare una zona del parcheggio alla sosta delle autocaravan tracciando appositi stalli di sosta e installando la specifica segnaletica verticale. Ma sono state bacchettate anche le prefetture che confermano le multe accertate dagli organi di vigilanza stradale per la violazione dei divieti anti-camper arbitrariamente imposti dai comuni. Infatti, secondo il ministero, spetta all'ufficio territoriale del governo verificare la legittimità delle singole ordinanze prima di decidere compiutamente sui ricorsi. Non procedono conformemente alla legge le prefetture che ritengono di non valutare la regolarità dell'ordinanza che è alla base della segnaletica apposta, limitandosi ad accertare la legittimità della procedura operativa effettuata dalla polizia stradale. Spetta dunque alla prefettura garantire il coordinamento e il controllo sull'esercizio della funzione strumentale effettuata in materia di circolazione stradale da parte di comuni e province. In sostanza, un freno alla creatività degli amministratori locali che spesso esorbitano dalle funzioni utilizzando in maniera negligente gli strumenti normativi.

Le circolari ministeriali

<p>La posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 2005 ad oggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono illegittime le ordinanze che vietano solo alle autocaravan il transito e la sosta per motivi non correlati alle condizioni geometriche o strutturali delle strade - sono illegittimi i divieti anticamper validi solo in determinati periodi dell'anno - in sede di ricorso contro una multa le prefetture devono prima valutare la legittimità delle ordinanze 	<p>Pareri del Mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prot. n. 900 del 22 maggio 2006 - prot. n. 993 del 28 giugno 2006 - prot. n. 60843 del 12 dicembre 2006 - prot. n. 63364 del 19 dicembre 2006 - prot. n. 23975 del 12 marzo 2007 - prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 - prot. n. 48535 del 22 maggio 2007 - prot. n. 77764 del 9 agosto 2007 - prot. n. 50502 del 16 giugno 2008 - prot. n. 65235 del 25 giugno 2009 - prot. n. 67000 del 6 agosto 2010
<p>Il Ministero dell'interno ha fatto proprie, riproponendole parimenti in una specifica direttiva, le argomentazioni espresse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>Direttiva del Ministero dell'interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prot. n. 277 del 14 gennaio 2008

Attenzione alle sbarre anti-camper: rischia grosso l'ente

L'apposizione delle classiche sbarre che limitano l'accesso ai camper in alcune zone turistiche e l'installazione dei relativi segnali non sono previste da alcuna disposizione di legge. Lo hanno confermato sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che il Ministero dell'interno. La sbarra limitatrice d'altezza non può essere considerata dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; il dissuasore, infatti, va utilizzato nei luoghi in cui la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario impedire il transito (non la sosta) di veicoli alti. Pertanto, in mancanza di valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, questa tipologia di divieto è illegittima e configura inosservanza di norme giuridiche. L'installazione di sbarre limitatrici d'altezza costituisce un serio pericolo per la circolazione, che può anche compromettere l'efficace intervento dei mezzi di emergenza come autoambulanze e mezzi di primo soccorso. Sono altresì in contrasto con il codice stradale anche i divieti di transito per i veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa soltanto per alcune categorie di utenti. Infatti, nessuna deroga per dimensione o massa può essere concessa se il provvedimento di limitazione della circolazione è legato alle condizioni geometriche o strutturali della strada. In caso di inadempienza, le responsabilità civili e penali ricadono sul gestore della strada, che potrebbe essere chiamato a rispondere anche di danno erariale davanti alla Corte dei Conti.

Niente tassa per la sosta

I veicoli in sosta sulle strade comunali non sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. E questa disposizione si applica anche alle autocaravan. La posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è categorica. Non si può applicare una tassazione particolare se il camper sosta sulle strade senza particolari installazioni. L'unica differenziazione può riguardare il parcheggio a pagamento. In tal caso le tariffe possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. Ma non si può applicare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Questa tassa è infatti esigibile qualora i veicoli occupino il suolo pubblico per motivi diversi rispetto alla sosta ovvero alla fermata ai sensi dell'art. 157 del codice della strada, per esempio quando il veicolo viene utilizzato per scopi commerciali per i quali si possono ipotizzare tempi particolarmente lunghi di occupazione del suolo pubblico. E si considera in sosta l'autocaravan quando poggia sulle ruote, non emette deflussi propri e non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro. I comuni, pertanto, non possono richiedere il pagamento della tassa di occupazione ai proprietari delle autocaravan in normale sosta.